



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	
Articolo 2 – Presupposto impositivo e ambito di applicazione	
Articolo 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti	
Articolo 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	
Articolo 5 – Soggetti passivi	
Articolo 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento	
Articolo 7 – Determinazione della tariffa	
Articolo 7-bis – Componenti perequative nazionali	
Articolo 8 – Articolazione della tariffa	
Articolo 9 – Tariffa per le utenze domestiche	
Articolo 10 – Occupanti le utenze domestiche	
Articolo 11 – Tariffa per le utenze non domestiche	
Articolo 12 – Classificazione delle utenze non domestiche	
Articolo 13 – Periodi di applicazione del tributo	
Articolo 14 – Tributo giornaliero	
Articolo 15 – Scuole statali	
Articolo 16 – Tributo provinciale	
Articolo 17 – Riduzioni per le utenze domestiche	
Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	
Articolo 19 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	
Articolo 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal/nel servizio pubblico di raccolta	
Articolo 21 – Agevolazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	
Articolo 22 – Riduzioni per il riciclo e riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	
Articolo 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Articolo 24 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni	
Articolo 24-bis – Bonus sociale rifiuti nazionale	
Articolo 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
Articolo 26 – Riscossione	
Articolo 27 – Dichiarazione	
Articolo 28 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	
Articolo 28-bis – Obblighi informativi e di trasparenza del gestore	
Articolo 29 – Funzionario Responsabile del Tributo	
Articolo 30 – Accertamento	
Articolo 31 – Sanzioni	
Articolo 32 – Interessi	
Articolo 33 – Rimborsi	
Articolo 34 – Contenzioso	
Articolo 35 – Entrata in vigore e norme finali	
Allegato A – Categorie di utenze non domestiche	

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co. 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché le altre norme legislative vigenti di riferimento e i provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adottati nell'esercizio delle proprie competenze in materia di rifiuti urbani.

Articolo 2 – Presupposto impositivo e ambito di applicazione

L'articolo individua le superfici soggette alla TARI e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013.

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei loro muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire una dichiarazione riportante l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 70%, per le seguenti attività:
Tipografie – Stamperie – Vetrerie;
Falegnamerie;
Autocarrozzerie;

Autofficine per riparazione veicoli;

Gommisti;

Autofficine di elettrauto;

Distributori di carburante;

Lavanderie e tintorie; Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie;

Officine di carpenteria metallica;

Marmisti;

Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978);

- b)** la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- c)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano occupate od utilizzate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d)** i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e)** le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f)** gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso (escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto) e i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso (es. cappelle ed oratori);
- g)** le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h)** le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i)** per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j)** le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k)** le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recente disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
- l)** i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su tutti i lati verso l'esterno;
- m)** le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). L'esenzione è subordinata alla dichiarazione relativa al permanente stato di non utilizzo dei locali. Sono inoltre soggette alla categoria 17 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A: le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate ai pubblici servizi a rete; le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi);
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino prive di qualsiasi arredo, di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e l'insussistenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

In questo articolo viene regolamentata la classificazione dei rifiuti. Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto la nuova classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani non esiste più.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006);
- b) "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) — art. 183, comma 1, lett. f), D.Lgs. 152/2006;
- c) "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, comma 1, lett. h), D.Lgs. 152/2006);
- d) "**prevenzione**": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) "**conferimento**": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) "**gestione dei rifiuti**": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) "**raccolta**": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- h) **«compostaggio di comunità»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- i) **«rifiuto organico»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- j) **«rifiuti alimentari»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- k) **«Centro del Riuso»:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- l) **«riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- m) **«preparazione per il riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- n) **"Gestore":** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- o) **"raccolta differenziata":** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183, comma 1, lett. p), D.Lgs. 152/2006);
- p) **"riciclaggio":** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (art. 183, comma 1, lett. u), D.Lgs. 152/2006);
- q) **"spazzamento delle strade":** la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze (art. 183, comma 1, lett. oo), D.Lgs. 152/2006);
- r) **"autocompostaggio":** il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- s) **"utenza domestica":** l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) **"utenza non domestica":** l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) **"parte fissa della tassa":** la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v) **"parte variabile della tassa":** la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- w) **"Centro di Raccolta":** un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- x) **"recupero":** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione.

Articolo 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con le altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 30 maggio 2008.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, che dovrà pertanto presentare la dichiarazione TARI a nome proprio.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 7 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) stabilito da ARERA.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

4. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e al metodo tariffario ARERA vigente; in particolare devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

Articolo 7-bis – Componenti perequative nazionali

1. In aggiunta alla TARI determinata ai sensi del presente Regolamento, agli utenti del servizio — sia domestici che non domestici — sono applicate le componenti perequative nazionali istituite da ARERA ai sensi della deliberazione 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, e successive modificazioni, nonché ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e della deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF e s.m.i.:

- UR1: componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, in vigore dall'anno 2024;
- UR2: componente per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenti colpiti da eventi eccezionali e calamitosi, in vigore dall'anno 2024;
- UR3: componente per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale, in vigore dall'anno 2025.

2. Gli importi unitari di ciascuna componente perequativa sono determinati annualmente da ARERA con propri provvedimenti e possono essere aggiornati dalla medesima Autorità in funzione delle necessità di congruaggio o di copertura delle agevolazioni erogate.

3. Le componenti perequative si applicano per unità di utenza a tutte le utenze del servizio, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, e non concorrono alla determinazione delle tariffe TARI né al Piano Economico Finanziario. Non sono oggetto di agevolazioni o riduzioni di natura locale.

4. Ciascuna componente perequativa è indicata separatamente nel documento di riscossione, con esplicitazione del valore unitario annuo e della finalità per cui è stata istituita, in conformità a quanto prescritto dal Testo Integrato in materia di Trasparenza per la gestione dei Rifiuti (TITR) di cui alla deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF e successive modificazioni.

5. Il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) provvede alla riscossione delle componenti perequative contestualmente alla TARI e al relativo riversamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei termini e con le modalità stabiliti da ARERA.

6. Ai fini del bilancio comunale, le entrate derivanti dalle componenti perequative riscorse sono imputate tra le entrate di parte corrente (Titolo III), con specifico riferimento alle componenti UR1 e UR2. La medesima modalità di imputazione contabile è adottata anche per la componente UR3.

Articolo 8 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di

smaltimento. 5. È data evidenza della componente perequativa UR3 di cui all'art. 7-bis e del relativo importo unitario in euro per utenza.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.

Articolo 9 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 10 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. È prevista l'esclusione dal nucleo familiare di ciascun componente che risulti domiciliato in altro comune per la frequenza di un corso di studi universitario, alle seguenti condizioni:

a) età dello studente non superiore ad anni 25;

b) contratto di locazione regolarmente registrato della durata non inferiore a nove mesi nell'arco di ciascun anno solare per immobile ubicato nel territorio della sede universitaria.

Per usufruire della suddetta riduzione è necessario presentare istanza all'ufficio tributi, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) entro il termine del 30 novembre di ciascun anno solare. La riduzione sarà applicata tramite conguaglio sulla tariffa dell'anno successivo.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per un numero di componenti pari a 2. I soggetti non residenti, temporaneamente domiciliati per motivi lavorativi con contratto a tempo determinato nel Comune di Sassofeltrio, possono autocertificare il numero di occupanti l'immobile, allegando alla dichiarazione copia dei contratti di locazione e di lavoro. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, dalle verifiche e dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Articolo 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui all'articolo 27.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una

diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 14 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 15 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 16 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992.
4. Il tributo provinciale (TEFA) è un tributo distinto dalla TARI e non rientra nella base di calcolo del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 24-bis del presente Regolamento.

Articolo 17 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013.
2. Il bonus sociale rifiuti nazionale, disciplinato dall'articolo 24-bis del presente Regolamento, è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto indipendentemente dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% della sola parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 19 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio ambiente, via PEC: comune.sassofeltro@legalmail.it, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no

l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC: comune.sassofeltrio@legalmail.it a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

Articolo 21 – Agevolazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Questo articolo chiarisce la persistenza della disciplina di cui all'articolo 1, co. 649 della legge n. 147 del 2013, che rimane ad oggi perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni.

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 22 – Riduzioni per il riciclo e riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

- a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
- b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

4. Nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge n. 147 del 27.12.2013. Tale riduzione è attribuita indistintamente a tutti gli utenti.

Articolo 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri e sino a 3 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- al 35%, per le utenze poste a una distanza superiore a 3 km e sino a 4 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- al 30%, per le utenze poste a una distanza superiore a 4 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 24 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 659, della legge n. 147 del 27.12.2013 purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013. Tali agevolazioni locali non possono in alcun caso gravare sulle altre utenze del servizio rifiuti del Comune né sul sistema perequativo nazionale di cui all'articolo 7-bis.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente siano già state versate.

Articolo 24-bis – Bonus sociale rifiuti nazionale

1. Gli utenti domestici del servizio in condizioni di disagio economico-sociale hanno diritto al bonus sociale rifiuti nella misura e con le modalità previste dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito dalla Legge n. 157/2019), dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR) di cui alla deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, come modificata dalle deliberazioni 584/2025/R/RIF, 2/2026/R/com e 123/2026/R/rif.

2. Il bonus è riconosciuto automaticamente, senza necessità di domanda al Comune, in favore dei nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità entro la soglia stabilita dalla normativa vigente, aggiornata periodicamente da ARERA. L'accesso avviene attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS da parte dell'utente interessato.

3. L'agevolazione è pari al 25% della TARI o della tariffa corrispettiva altrimenti dovuta per l'anno di riferimento, calcolata al lordo delle componenti perequative di cui all'articolo 7-bis e al netto dell'IVA, della TEFA, di ogni ulteriore corrispettivo per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, e di eventuali congruaggi relativi ad annualità precedenti, prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva.

4. Il bonus è riferito a un'unica utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo familiare. In caso di intestazione dell'utenza a soggetto minorenni, il riconoscimento avviene secondo le specifiche modalità definite dal TUBR.
5. L'agevolazione relativa all'anno *a* è erogata nell'anno *a*+1 dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) competente, mediante applicazione dello sconto nel documento di riscossione. Nel documento di riscossione degli utenti beneficiari è inserita la seguente dicitura: "*Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno [anno], ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro [importo].*" Il riconoscimento è effettuato entro il 30 giugno dell'anno *a*+1 nella prima rata utile; in caso di incapacienza, l'importo residuo è riconosciuto nella rata successiva. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente. Nei casi previsti dal TUBR si procede mediante rimessa diretta ovvero entro i diversi termini ivi stabiliti.
6. Le agevolazioni locali di cui all'articolo 24 del presente Regolamento sono distinte e indipendenti dal bonus sociale nazionale disciplinato dal presente articolo. Il bonus nazionale è calcolato sull'importo della TARI prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione locale. Le agevolazioni locali non possono in alcun caso essere finanziate con la componente perequativa UR3, né portate in perequazione presso la CSEA.
7. In caso di irregolarità nei pagamenti della TARI relativi ad annualità precedenti rispetto all'anno di erogazione del bonus, il Comune trattiene l'importo del bonus a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, nei limiti dell'importo dovuto e fatta salva la prescrizione quinquennale di cui alla normativa vigente. L'esercizio della facoltà di compensazione è subordinato all'invio all'utente di un sollecito di pagamento. L'importo trattenuto a compensazione è scomputato dall'ammontare del debito qualora l'utente provveda successivamente alla regolarizzazione dei pagamenti.
8. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente articolo si applicano direttamente le disposizioni del TUBR e dei provvedimenti ARERA vigenti in materia di bonus sociale rifiuti, che prevalgono su qualsiasi diversa disposizione del presente Regolamento.

Articolo 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni di origine locale, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni di origine locale potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.
3. Il bonus sociale rifiuti nazionale di cui all'articolo 24-bis non è soggetto al limite di cumulo di cui al comma 2 e si applica sull'importo della TARI altrimenti dovuta, prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione locale di natura soggettiva, secondo le modalità previste dal TUBR.
4. Le agevolazioni locali di natura soggettiva di cui all'articolo 24 si applicano sull'importo della TARI residuo dopo la decurtazione del bonus sociale rifiuti nazionale di cui all'articolo 24-bis. Con la delibera tariffaria annuale il Consiglio comunale definisce le modalità operative di calcolo delle agevolazioni locali, specificando se le riduzioni sono calcolate sull'importo post-bonus oppure, in applicazione di criteri di favore per il contribuente, sull'importo ante-bonus al lordo del bonus medesimo.

Articolo 26 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI:
 - direttamente, tramite il proprio Ufficio Tributi, inviando ai contribuenti avvisi di pagamento;
 - indirettamente, tramite il concessionario della riscossione, ove previsto da apposito contratto di servizio.
2. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) garantisce all'utenza almeno una modalità di pagamento gratuita, in conformità a quanto prescritto dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF. L'obbligo è inserito nel contratto di servizio.
3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Viene demandata alla competenza della Giunta comunale fissarne annualmente la scadenza.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il GTRU assicura la disponibilità di almeno una modalità di pagamento gratuita.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006.
6. La riscossione della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avverrà mediante emissione di avvisi bonari da pagarsi nel numero di rate stabilito dal provvedimento di cui al comma 3.
7. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'avviso bonario, il Comune provvede all'emissione di formale richiesta di pagamento, in unica rata, da notificarsi al contribuente, col solo aggravio della spesa di notifica.
8. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi il Comune provvederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/97.
9. La riscossione coattiva del tributo avviene mediante avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, e nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Regolamento generale delle entrate comunali. È fatto salvo il ricorso, in via residuale, all'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei casi in cui non sia applicabile la procedura dell'accertamento esecutivo. Gli oneri della procedura sono a carico del soggetto debitore, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale delle entrate comunali.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00 complessivamente dovute per anno d'imposta.
11. Il documento di riscossione deve contenere le informazioni prescritte dal Testo Integrato in materia di Trasparenza per la gestione dei Rifiuti (TITR) di cui alla deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF e successive modificazioni, tra cui:
 - l'indicazione distinta degli importi delle componenti perequative nazionali UR1, UR2 e UR3 di cui all'articolo 7-bis, con specificazione del valore unitario e della finalità di ciascuna componente;
 - l'indicazione del sito internet e dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli online e fisici presso cui è possibile ottenere informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale;
 - nel caso di utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti: la dicitura "Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno [anno], ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro [importo].", ai sensi dell'articolo 24-bis del presente Regolamento e del TUBR.

Articolo 27 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe, senza necessità di dichiarazione da parte del contribuente. Devono comunque essere dichiarate le persone presenti nell'utenza che non risultano nel nucleo familiare anagrafico.
3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio all'erede maggiorenne residente del nucleo familiare del defunto, con preferenza per il coniuge o la parte unita civilmente superstite convivente. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

6. La richiesta di attivazione del servizio, ove prevista dal TQRIF, vale anche quale dichiarazione di inizio TARI. Al momento della ricezione della richiesta il GTRU rilascia ricevuta con indicazione della data di presentazione: contestualmente allo sportello fisico, ovvero in forma di ricevuta elettronica per le trasmissioni telematiche. Per le trasmissioni tramite servizio postale o PEC fa fede la data di invio.

Articolo 28 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo. Per le richieste di attivazione del servizio presentate ai sensi dell'articolo 27, comma 6, il termine è di 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione GTRU, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo allo sportello fisico ovvero tramite lo sportello online messo a disposizione dal GTRU, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a)** attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
- b)** via posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dalle lettere a) e b), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 28-bis – Obblighi informativi e di trasparenza del gestore

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) predispone e mantiene aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, contenente almeno le seguenti informazioni, in conformità a quanto prescritto dal Testo Integrato in materia di Trasparenza per la gestione dei Rifiuti (TITR) di cui alla deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF e successive modificazioni:

- i riferimenti normativi e regolamentari applicabili alla gestione del tributo;
- le tariffe TARI approvate per l'anno in corso, con indicazione delle variabili di calcolo;
- gli importi e le finalità delle componenti perequative nazionali UR1, UR2 e UR3 vigenti;
- le riduzioni e agevolazioni locali applicabili, con indicazione dei requisiti e della procedura di accesso;
- le informazioni per l'accesso al bonus sociale rifiuti nazionale di cui all'articolo 24-bis, con rinvio alla pertinente sezione del sito ARERA e di SGate-ANCI;
- le modalità di presentazione della dichiarazione TARI e i termini vigenti;
- i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC e le modalità di accesso allo sportello fisico e allo sportello online per richiedere informazioni, presentare reclami o dichiarazioni;
- le modalità di pagamento disponibili con esplicita evidenza di quella gratuita;
- le informazioni rilevanti in caso di ritardato od omesso pagamento, compresi il tasso di interesse di mora e le sanzioni applicabili.

2. Il GTRU mette a disposizione dell'utenza almeno uno sportello online per la presentazione di dichiarazioni, richieste di informazioni, reclami e richieste di rateizzazione, in conformità agli standard del TQRIF. Per le gestioni collocate in schema I della matrice regolatoria, le modalità dello sportello online sono semplificate conformemente alle indicazioni ARERA.

3. Il GTRU garantisce la disponibilità di un numero verde o di una modalità di contatto telefonico gratuita per richiedere informazioni e segnalare disservizi, in conformità agli standard del TQRIF vigente.

4. Il GTRU risponde alle richieste scritte di informazioni e ai reclami entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione, in conformità al TQRIF. Per i reclami che richiedono accertamenti complessi il termine può essere prorogato nei limiti consentiti dalla regolazione ARERA.

5. Gli utenti del servizio di gestione rifiuti possono accedere agli strumenti di informazione e di gestione dei reclami e delle controversie resi disponibili dallo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di ARERA, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla deliberazione ARERA 574/2024/E/RIF e successive modificazioni.

Articolo 29 – Funzionario Responsabile del Tributo

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:

- a) inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante dipendenti comunali ovvero personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.
4. Il Funzionario responsabile del tributo rimane in capo al Comune anche nel caso in cui la gestione operativa del tributo sia affidata al concessionario.

Articolo 30 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quelle cui l'avviso di accertamento si riferisce.
4. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, qualora l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con specifico regolamento della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, è disciplinata la costituzione, la destinazione e l'utilizzo del fondo.
5. Le notificazioni degli avvisi di accertamento e di ogni altro atto del Comune in materia di TARI avvengono ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento generale delle entrate comunali. Per i soggetti dotati di domicilio digitale risultante dagli elenchi pubblici INI-PEC e INAD la notificazione è eseguita in via prioritaria mediante posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato, ai sensi degli articoli 3-bis e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata non comporta addebito di spese al destinatario.

Articolo 31 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 25% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/97, come modificato dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e dal Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024.

Articolo 32 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, su espressa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 35 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e produce effetti dal medesimo giorno. Le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione n. ____ del _____ producono effetti dal 1° gennaio 2026, ai sensi della medesima norma.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e alle disposizioni vincolanti adottate da ARERA nell'esercizio delle proprie competenze. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, comprese le successive modificazioni e integrazioni. In caso di contrasto tra disposizioni del presente Regolamento e disposizioni della regolazione ARERA aventi carattere vincolante per i Comuni, prevalgono queste ultime.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come previsto dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dalle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del Dipartimento delle Finanze.

N. Utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Esposizioni, autosaloni
- 4 Alberghi con ristorante

- 5 Alberghi senza ristorante / Bed & Breakfast / Agriturismo
- 6 Uffici, agenzie, studi professionali,
- 7 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 8 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 9 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico fabbro, elettricista parrucchiere)
- 10 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 11 Attività industriali con capannoni di produzione
- 12 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 13 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 14 Bar, caffè, pasticceria
- 15 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 16 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.